

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres.**

art. 1 modifiche all'articolo 19 del DPreg. 82/2017

art. 2 modifiche all'articolo 20 del DPreg. 82/2017

art. 3 modifiche all'articolo 26 del DPreg. 82/2017

art. 4 modifiche all'articolo 31 del DPreg. 82/2017

art. 5 norma transitoria

art. 6 entrata in vigore

**art. 1** modifiche all'articolo 19 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: <<la Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Direttore centrale competente in materia di attività produttive>> e le parole <<autorizzandone, contestualmente, la stipulazione>> sono soppresse.

**art. 2** modifiche all'articolo 20 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: <<della deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<del provvedimento di approvazione della graduatoria>>.

**art. 3** modifiche all'articolo 26 del DPreg. 82/2017

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è inserito il seguente:  
<<4 bis. I pagamenti dei corrispettivi riferiti a compravendite immobiliari possono essere effettuati con assegni circolari a condizione che nell'atto pubblico di trasferimento risulti tale modalità di pagamento.>>.

**art. 4** modifiche all'articolo 31 del DPreg. 82/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente: <<2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a tre unità, per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione:  
a) 3 anni per le piccole e medie imprese;  
b) 5 anni per le grandi imprese>>

**art. 5** norma transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4 bis del decreto del Presidente della Regione 82/2017, come introdotto dall'articolo 3, si applica anche ai pagamenti relativi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

**art. 6** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE